



## **Tribunale di Milano**

### ***SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Sezione A***

#### ***Il Presidente***

**Nell’ottica della costante collaborazione tra magistratura e avvocatura che contraddistingue in particolar modo l’operato del Foro specializzato, si invitano gli Avvocati a voler improntare la loro attività ai principi di sinteticità e chiarezza che sono richiamati anche dalle recenti riforme del processo civile.**

**In particolare, rileva che presso questa Sezione Specializzata il carattere collegiale delle decisioni richiede che, per una consapevole operatività dell’organo collegiale, sia realizzata un’approfondita lettura degli atti dei procedimenti in decisione da parte dei tre giudici che compongono il Collegio, dovendo il presidente conoscere gli atti di tutti i magistrati che si avvicendano nella giornata a comporre i diversi collegi.**

**Richiama le istruzioni emanate dal Tribunale di primo grado (General Court) e dalla Corte di Giustizia dell’UE a che gli scritti delle parti rispettino una lunghezza variabile fra le 5 e le 15 pagine, in base alla tipologia della causa e dello scritto difensivo.**

**Richiama l’invito rivolto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione al Presidente del Consiglio Nazionale Forense (missiva del 17 giugno 2013, in [Giurdanella.it](http://Giurdanella.it) Rivista dir. amm.), nel quale viene**

**indicato come congruo un “tetto di 20 pagine” da rispettare per la redazione di ricorsi e memorie.**

**Ritiene che detto tetto può essere valutato come sufficiente ed esaustivo anche per gli atti che caratterizzano il giudizio di primo grado e raccomanda che solo in relazione a casi di particolare complessità per le materie affidate a questa Sezione Specializzata, il numero di pagine possa essere elevato a 30 e comunque non oltre le 50.**

**Tale numero, peraltro, se può essere considerato accettabile per gli scritti introduttivi e per le comparse conclusionali, non appare giustificato per le memorie ex art. 183 c.p.c. e per le memorie di replica alle conclusionali, per le quali, in ottemperanza alla finalità cui sono normativamente dirette, raccomanda di non superare le 10-15 pagine.**

**A maggior ragione le indicazioni sopra esposte varranno per i procedimenti cautelari, per i quali la rapidità della decisione non può che fondarsi sulla sinteticità di ricorsi e memorie.**

**Raccomanda che, in caso e specificamente allorché si ritenga di dover articolare l’atto in un numero di pagine superiore a 20, sia predisposto un riassunto introduttivo (di 1 o 2 pagg.) e l’atto sia diviso in paragrafi titolati, ricapitolati in un sommario iniziale.**

**Va considerato che in giurisprudenza si è affermato l’orientamento di sanzionare il mancato rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza con l’affermazione della temerarietà della lite o addirittura dell’inammissibilità del ricorso, nonché con aggravio delle spese**

**processuali (Cass. S.U. 11.4.2012 n. 5698; Cons. di Stato, sez. V, 11.6.2013 n. 3210; Cons. Giust. Amm. Reg. Sicilia 19.4.2012 n. 395).**

**Le suddette raccomandazioni appaiono indispensabili per garantire una durata del procedimento coerente con il principio del giusto processo.**

**Si deve altresì evidenziare come i meccanismi indicati, concordati con tutti i magistrati della Sezione, sono garanzia al contempo della massima attenzione del giudicante e della miglior efficacia e rapidità della decisione.**

**Nello stesso tempo le disposizioni qui impartite varranno ad esaltare, e non a deprimere, il valore e la forza d'impatto degli argomenti difensivi.**

**Ringrazia per la collaborazione.**

**Milano, 10 gennaio 2014**

*dott. Marina A. Tavassi*